

SEZIONE FURTO, SCOPPIO, SCIPPO E RAPINA DEL FUCILE IV POLIZZA N. 2024/10/3696084

RINNOVO 2025/2026

COPERTURA “FURTO, SCOPPIO, SCIPPO E RAPINA DEL FUCILE”

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Via Corte d'Appello, 11 - Torino (Italia) ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art.65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1923, n. 473.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - con sede in Via Colonna, 39 - 00139 Roma.

1.0 DEFINIZIONI

- *Arma*: arma comune da fuoco identificabile con matricola punzonata e visibile, marca, modello e calibro; regolarmente denunciata e registrata presso l'organo di Pubblica Sicurezza competente per territorio;
- *Furto*: sottrazione di bene mobile al legittimo detentore;
- *Furto con destrezza*: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti;
- *Scippo*: furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene;
- *Rottura accidentale del fucile* : *in caso di rottura in qualsiasi causa*
- *Rapina*: sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia;
- *Scoppio*: repentino dirompersi di parti metalliche dovuto ad attivazione o a pressione di cariche idonee o non idonee o da qualsiasi possibile difetto di carattere accidentale dell'arma;

- *Primo rischio assoluto*: forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile;
- *Polizza*: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- *Premio*: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- *Sinistro*: il verificarsi del fatto dannoso;
- *Società*: la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI.

1.1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art.1891 C.C.

- Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio . In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

- Aggravamento del rischio cambiamento dell'attività professionale o delle relative condizioni di esercizio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

– Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

– Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti le garanzie prestate con il presente contratto e stipulate dal medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

– Durata dell'assicurazione

La presente polizza ha durata annuale con inizio dalle ore 24.00 del 11/06/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 11/06/2026. L'assicurazione cessa alla “scadenza del contratto” indicata nel modulo di polizza senza necessità di disdetta.

– Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

– Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

– Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.2 CHI ASSICURIAMO

La garanzia assicurativa è prestata, alle condizioni di polizza e in una delle forme di copertura previste al punto 5.0, per tutti i "CACCIATORI" associati alla Contraente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri degli iscritti tenuti dal Contraente. Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto la Contraente comunicherà alla compagnia assicuratrice i nominativi degli iscritti; eventuali adesioni in corso di annualità assicurativa verranno contrattualizzate mediante appendice mensili riportanti i nomi degli assicurati.

Si precisa che può stipulare la presente polizza anche chi, associato alla Contraente, svolge l'attività di G.G.V.V. (Guardia Giurata Venatoria Volontaria) a seguito di regolare decreto prefettizio, anche se non è in possesso di licenza di caccia e i possessori di licenza per esercizio della caccia sportiva.

2.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti, derivanti all'Assicurato da furto, scippo (furto con destrezza dell'arma al seguito dell'Assicurato), rapina, scoppio del fucile, rottura accidentale del fucile, fino alla concorrenza della somma indicata nella combinazione prescelta (di cui al punto 5.0).

L'assicurazione sul furto opera a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali in cui l'arma deve essere detenuta:

1) violandone le difese esterne mediante:

- a) rottura, scasso;
- b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

- 2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 3) in altro modo rimandendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 4) qualora il fucile sia riposto in mezzi di custodia, come a titolo esemplificativo e non limitativo camera di sicurezza, cassaforte, armadio di sicurezza, mobile, cassetto o ripostiglio, la Società indennizza il danno soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, anche non in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al punto 1) a).

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Sono esclusi i danni provocati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o in violazione degli obblighi di diligenza nella custodia, come previsti dagli artt. 20 e 20)bis L. 10 aprile 1975 nr. 110 e successive modificazioni o integrazioni.

La Società si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione da parte dell'Assicurato del certificato di chiusura d'inchiesta dal quale si evinca l'osservanza, da parte dell'Assicurato, delle norme di legge richiamate.

Per i soli appostamenti fissi di caccia, in caso di scoppio del fucile, a deroga delle Condizioni Generali e delle disposizioni di legge, l'indennizzo è liquidato anche se il fucile era ceduto in "comodato", in presenza del "comodante", sempre che il comodante/Assicurato fornisca tutte la documentazione di prova necessaria secondo le disposizioni di Pubblica Sicurezza. L'assicurazione relativa allo scoppio non opera qualora l'arma sia coperta dalla garanzia d'acquisto prestata dal produttore.

2.2 ESTENSIONE TEMPORALE E TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale, per tutto l'anno, nel territorio della Repubblica Italiana, dei paesi Europei e dei paesi del bacino del Mediterraneo.

2.3 ESTENSIONE DELLA GARANZIA DELLA TESSERA "EXTRA"

Esclusivamente per la copertura nella tessera "EXTRA" la Società indennizza i danni materiali e diretti al veicolo di proprietà dell'assicurato, causati da atti vandalici limitatamente al taglio dei pneumatici e/o rottura delle superfici vetrate, con i seguenti limiti: € 50,00 per pneumatico; € 100,00 per ciascun vetro, con il limite di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.

La garanzia si estende, inoltre, all'incendio e agli atti vandalici subiti dal capanno di caccia con il massimo indennizzo di € 250,00.

La denuncia dovrà essere accompagnata dal verbale rilasciato dall'Autorità Giudiziaria del luogo ove si è verificato l'evento.

La presente estensione vale, esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana durante:

- 1) i periodi di caccia regolamentari, escluse le giornate di divieto venatorio;
- 2) l'allevamento e l'addestramento nei periodi consentiti;
- 3) l'attività di controllo dei predatori, autorizzata dagli organi locali.

3.0 DECORRENZA DELLA GARANZIE E TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurato dichiara, ai fini dell'operatività della presente polizza, che il versamento del premio da parte di ciascun cacciatore assicurato non avviene contro rilascio di tessera a ricalco.

Si prende atto che il pagamento della quota di premio da parte di ciascun cacciatore avviene secondo la seguente procedura:

- l'associazione Contraente provvede a predisporre bollettini postali (del tipo in 2 sezioni) precompilati nello spazio relativo al beneficiario del versamento (l'associazione medesima) e con la seguente causale: *"Premio ass. resp. civ. anno 2025/2026"*;
- gli uffici periferici dell'associazione Contraente vengono dotati di bollettini sufficienti a far fronte alla rispettiva utenza;
- l'ufficio periferico consegna ai cacciatori istanti il bollettino di c.c.p. per il versamento; ciascun cacciatore deve quindi effettuare il versamento e mostrare la ricevuta di versamento all'ufficio periferico;
- l'ufficio provvede a rilasciare la polizza (tagliando) che il socio dovrà tenere nella licenza di caccia con la ricevuta del versamento; un tagliando viene invece trattenuto dall'ufficio, a riprova della corretta operazione di rilascio della tessera; il secondo tagliando dovrà comunque essere inoltrato alla sede centrale della Contraente, per i propri archivi;

- l'associazione (sede centrale), che sul proprio c/c postale riceve tutti i versamenti, comunica alla compagnia assicuratrice, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, i nominativi degli iscritti, versando il corrispondente premio;
- le eventuali adesioni successive in corso di annualità assicurativa andranno contrattualizzate mediante appendici mensili riportanti i nominativi entrati, con contestuale pagamento del relativo premio secondo le modalità anzidette.

Il contratto ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La garanzia assicurativa per ogni singolo Associato decorrere dalle ore 24.00 della data del timbro postale apposto sul c.c.p.

Le ricevute di versamento dovranno essere inviate alla Spett.le **SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI ACIREALE**, PIAZZA EUROPA N.5 – 95024 ACIREALE (CT)

4.0 CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di rapina o furto o scippo adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- darne avviso alla Associazione Liberi Cacciatori o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza a mezzo posta, fax o comunicazione telefonica al **numero 095/7647121** (da confermare a mezzo posta o fax), entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna. Nel caso di furto, rapina e scippo, per acquisire il diritto all'indennizzo si dovrà attendere la chiusura d'inchiesta rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.

In caso di furto, scippo o rapina l'Assicurato deve produrre idonea documentazione per la valutazione del valore di preesistenza dell'arma rubata, scippata o rapinata, mediante fatture di acquisto ed esibendo la denuncia dell'arma rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

4.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo, di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno é dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione dei beni danneggiati - col limite del valore che i beni stessi avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

4.6 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

4.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

4.8 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, dopo regolare trapasso secondo le leggi di pubblica sicurezza in vigore, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società i beni recuperati salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

5.0 SOMME ASSICURATE

La Società Reale Mutua di Assicurazioni assicura per ogni "CACCIATORE" associato alla Contraente una delle seguenti forme di copertura assicurativa:

Tessera "BASE"

Somma assicurata: € 500,00

Rottura fucile accidentale nel limite del massimale assicurato

Franchigia assoluta Euro 100,00

Tessera "SPECIALE"

Somma assicurata: € 700,00

Rottura fucile accidentale nel limite del massimale assicurato

Franchigia assoluta Euro 200,00

Tessera "EXTRA"

Somma assicurata: € 1000,00

Rottura fucile accidentale nel limite del massimale assicurato

Franchigia assoluta Euro 300,00

Danni ai veicoli: € 50,00 per pneumatico e € 100,00 per ciascun vetro con il limite di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Incendio ed atti vandalici del capanno: € 250,00 per sinistro anno assicurativo.

Il Contraente

La Società

**SOCIETA' REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI**

